

Codice DB1410

D.D. 8 gennaio 2013, n. 31

Proroga termini autorizzazione idraulica n.4997 approvata con D.D. n.2078/DB1410 del 09/08/2011 relativa ai lavori di costruzione di due attraversamenti carrabili rimovibili e due attraversamenti provvisori sul Rio Ghidone (o Tiglietto) nel comune di Cherasco (CN) - Richiedente: ditta F.P. BETON (Cherasco).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la proroga di anni 1 (uno) a far data dal 09/08/2012 del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 2078/DB1410 del 09/08/2011 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al posizionamento, alle caratteristiche ed alle modalità descritte negli elaborati progettuali allegati all'originaria autorizzazione (D.D. 2078/DB1410 del 09/08/2011) e rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati.
2. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno